

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1072**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CAPRILI e TECCE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2006**

---

Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia  
di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione  
e trasformazione alimentare

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (cosiddetta «legge Bersani»), si è stabilito il diritto allo svolgimento delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, senza alcuni limiti e prescrizioni, tra i quali il divieto o l'obbligo di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti gastronomici presso l'esercizio di vicinato, attraverso l'utilizzo dei locali e degli arredi dell'azienda, senza il servizio assistito di somministrazione e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Tuttavia, poiché la definizione di «somministrazione» contenuta della legge 25 agosto 1991, n. 287, sull'attività dei pubblici esercizi, si basa sul concetto di «consumo sul posto», la disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge Bersani non risolve i problemi delle piccole imprese artigiane di produzione alimentare (gelaterie, rosticcerie, paninerie, pasticcerie, yogurterie, pizzerie da asporto) che da anni sono oggetto di sanzioni da parte degli organi di controllo per il fatto di consentire ai propri clienti la degustazione dei propri prodotti all'interno dei locali dell'impresa o nelle immediate vicinanze, senza il servizio assistito di somministrazione. Tali categorie di imprese, nello svolgimento della loro attività produttiva, spesso collocano all'interno dei locali o in area adiacente, alcune semplici attrezzature (mensole, sgabelli, sedie, panchine) per consentire ai clienti la sosta ed il consumo sul posto del prodotto, senza la prestazione di servizi specifici «al tavolo»; si

tratta di una modalità di organizzazione dell'attività che serve a rendere più completa e funzionale l'attività produttiva rispetto alle esigenze della clientela, ma non si configura come esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Inoltre, con l'attuale formulazione dell'articolo 3 della citata legge Bersani si viene a creare una discriminazione per le piccole imprese di produzione alimentare (soprattutto artigiane) che, contrariamente ai piccoli esercizi di vicinato (commerciali), resterebbero escluse dalla liberalizzazione attuata dalla citata «legge Bersani», ed assoggettate alle norme sulla somministrazione.

Pertanto, per evitare questo tipo di discriminazioni tra artigiani e commercianti, e per attuare una piena liberalizzazione del settore del commercio, il presente disegno di legge provvede ad introdurre misure volte a superare alcune limitazioni che condizionano l'operatività delle imprese artigiane del settore alimentare e ne compromettono la competitività. A tal fine si prevede che le imprese operanti nel settore della produzione alimentare che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, attrezzando appositi locali adiacenti al fine di consentire la degustazione e consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ed eventualmente altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, siano esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «e di somministrazione di alimenti e bevande,» sono inserite le seguenti: «nonché le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare iscritte all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443,».

